

# INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE: RITORNO AL FUTURO?

A. MELE\*, N.M. DI LUCA\*\*, L. LA PECCERELLA\*\*\*

Sono state già affrontate a suo tempo le criticità evidenziate nella lettura medico-legale del concetto di inabilità temporanea assoluta, pur senza addivenire ad una conclusione univoca sul riferimento da adottare ai fini della formulazione del giudizio (capacità lavorativa generica - capacità lavorativa specifica) ma certamente dovendosi richiamare il concetto medico-legale di malattia, dal quale non si può prescindere<sup>1</sup>, nonché le differenze e le intersezioni che intercorrono tra le due nozioni, da cui spesso scaturiscono equivoci interpretativi e difficoltà valutative medico-legali.

È di tutta evidenza che il concetto di malattia e quello di inabilità non possono essere considerati sinonimici. Infatti, il primo designa un concetto senza dubbio aderente a quello di incapacità biologica del soggetto, il secondo non può prescindere dalla possibilità di riprendere (o meno) la propria attività lavorativa.

Come già argomentato in passato, i due periodi spesso non conoscono la stessa durata, generando non poche difficoltà allorché sono poste a confronto valutazioni medico-legali del danno a carattere temporaneo formulate in ambiti giuridici differenti.

In particolare, con riferimento agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, la sopra segnalata discrasia temporale è resa ancor più evidente dalla circostanza che ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 la prestazione economica indennitaria volta a ristorare il lavoratore della perdita economica per la temporanea impossibilità di attendere alla propria occupazione è riconosciuta soltanto "*fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro*". Per preciso e inequivocabile dettato normativo al medico legale Inail non è richiesto, pertanto, di accertare e certificare che il lavoratore abbia pienamente recuperato l'attitudine al lavoro ma, al contrario,

\* Dirigente medico di I livello - Sovrintendenza sanitaria centrale Inail.

\*\* Professore ordinario di medicina legale - "Sapienza" Università di Roma.

\*\*\* Già Avvocato generale Inail e Direttore responsabile di questa rivista.

1 MELE A., OSSICINI A., *Il concetto di I.T.A. - Inabilità temporanea assoluta: qual è il reale significato medico-legale in ambito Inail?*, in *Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali*, 2014, 1, pagg. 157-180.

che sia cessato lo stato di inabilità assoluta. Quest'ultimo giudizio, quindi, può e deve essere espresso anche quando residuino parziali impedimenti temporanei al lavoro che, tuttavia, non pregiudichino la maggior parte delle attività proprie dell'occupazione dell'infortunato o tecnopatico (criterio che potremmo definire *quantitativo*) o quelle maggiormente qualificanti (criterio che potremmo definire *qualitativo*)<sup>2</sup>.

Da quanto fin qui esposto si deve dedurre che il parametro di riferimento ai fini dell'indennità per inabilità temporanea assoluta non è la generica attitudine al lavoro, intesa come capacità di svolgere qualunque lavoro manuale medio, che costituiva in passato il parametro di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche da inabilità permanente, totale o parziale. Il concetto di attitudine al lavoro, infatti, è stato sviluppato con riferimento all'impianto originario del t.u., allorché la tutela era limitata ai lavoratori manuali. Anche ai fini della valutazione della predetta inabilità permanente, peraltro, la sopra riportata nozione di attitudine al lavoro ha manifestato elementi di criticità, non fosse altro perché si è ampliata la categoria dei soggetti tutelati. Basti pensare all'estensione dell'area soggettiva di tutela in ragione del rischio ambientale, del cosiddetto rischio elettrico, ad altre categorie di lavoratori, o a interventi del Legislatore che, ad esempio, con l'art. 4 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, recependo peraltro orientamenti già espressi dalla giurisprudenza, ha previsto la tutela dei lavoratori dell'area dirigenziale, purché coinvolti in attività di cui agli artt. 1 e 4 del citato t.u.<sup>3</sup>.

- 2 Analogamente a quanto prospettato da alcuni Autori (MANGILI E., MORINI O., CANDOTTI C., *Il giudizio medico-legale di invalidità temporanea nel risarcimento del danno da fatto illecito*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1999: 1390-1397) per la valutazione della incapacità temporanea assoluta in ambito civilistico, si ritiene che quando siano impediti la maggior parte delle usuali attività svolte durante il lavoro, sarà giustificato delimitare un periodo di inabilità temporanea assoluta. Detti concetti possono essere traslati in sede Inail per quanto attiene ad un criterio di natura quantitativa ovvero sia quando risultino impediti la maggior parte delle attività che costituiscono il lavoro del soggetto leso. In realtà, ad un approccio squisitamente quantitativo deve affiancarsi in ambito Inail un'analisi di tipo qualitativo, come lucidamente e pragmaticamente sostenuto da Rossi (ROSSI P., *Il medico dell'Inail nella valutazione dell'inabilità temporanea*, in *La medicina legale oggi: aspetti giuridici e metodologici nel divenire delle istanze economiche e sociali*, Convegno Inps, Roma 23-25 settembre 2015; ROSSI P., *L'inabilità temporanea e l'idoneità al lavoro: analisi interdisciplinare sul tema*, Convegno Direzione regionale Inps, Bologna, 30 marzo 2011), per cui l'abolizione di compiti qualificanti ovvero preliminari ad altre attività teoricamente non impediti può comunque configurare un periodo di inabilità temporanea assoluta.
- 3 Corte Costituzionale, 21 novembre 1997, n. 350: «È infondata la q.l.c. degli art. 74, primo comma e 78, primo comma d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 - interpretati, secondo il diritto vivente, nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale dà diritto alle prestazioni Inail, debba intendersi la "capacità di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non la "capacità di lavoro specifica", o quella capacità riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma cost. Non è fondata - in riferimento all'art. 38, secondo comma, cost. - la q.l.c. degli art. 74, primo comma e 78, primo comma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che ai fini dell'attitudine al lavoro, la cui perdita totale o parziale dà diritto alle prestazioni dell'Inail, si riferiscono alla "capacità di lavoro generica" e non alla "capacità di lavoro specifica", pur essendo opportuna una rivisitazione della vecchia disciplina».

Più in generale, poi, non si può tralasciare di considerare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 74, primo comma, e 78, primo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui subordinano il diritto alle prestazioni erogate in rendita vitalizia alla perdita di attitudine al lavoro, intesa secondo il diritto vivente, come capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio, pur dichiarando non fondata la questione prospettata per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che non può concludersi con sentenze additive, ha segnalato, tuttavia, l'opportunità di un intervento del Legislatore orientato a tenere maggiormente conto della capacità lavorativa specifica o, quantomeno, di quella attitudinale.

Ciò è quanto avvenuto con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, laddove l'art. 13 ha previsto che il danno biologico e le prestazioni finalizzate ad indennizzare il danno biologico siano commisurate alla menomazione dell'integrità psico-fisica, mentre la quota di rendita finalizzata a indennizzare le conseguenze patrimoniali, pur condividendo la stessa base di partenza di menomazione dell'integrità psico-fisica, è correlata anche ai coefficienti di cui all'apposita tabella, coefficienti che altro non sono che meccanismo di trasformazione della menomazione dell'integrità psicofisica in pregiudizio alle capacità bio-attitudinali dello specifico soggetto.

È fuor di dubbio che, se le prestazioni erogate a fronte di menomazioni a carattere permanente non sono più riferite alla mera capacità di svolgere un qualunque lavoro medio manuale, a maggior ragione il parametro a cui riferire l'indennità per inabilità temporanea assoluta che, come detto, è finalizzata a ristorare la mancata retribuzione conseguente all'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, altro non possa essere che la capacità di svolgere l'occupazione nella quale il soggetto leso era impegnato prima dell'evento e che gli forniva il reddito che non può temporaneamente continuare a produrre.

Laddove si potesse ritenere superato ogni dubbio in passato espresso in merito al parametro di riferimento per l'inabilità temporanea assoluta, rimane comunque inalterato un aspetto già sottolineato, ossia quello che pone problematiche di carattere sostanziale. Si fa riferimento alla circostanza che, qualunque sia il parametro adottato, resta comunque fermo il fatto che il giudizio affidato al medico legale dell'Inail è l'accertamento dell'assoluta inabilità e non del pieno recupero della capacità lavorativa, quale che essa sia.

Che il riferimento per l'inabilità temporanea assoluta sia la capacità di svolgere lo specifico lavoro che ha dato causa ad infortunio spiega taluni casi che suscitano clamore mediatico o l'interesse della Magistratura, come quelli in cui il lavoratore, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, viene sorpreso a svolgere attività ludico-sportive.

A titolo esemplificativo, un operaio o un artigiano, che abbia riportato la frattura di segmenti ossei della mano, sarà impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa nella quale è previsto l'utilizzo dei movimenti fini del distretto

somatico lesa, pur continuando imprudentemente a dedicarsi all'attività di immersioni di cui è appassionato. Così un soggetto con frattura dell'arto inferiore immobilizzata in valva gessata, che versa in periodo di inabilità temporanea assoluta, potrà - non osservando regole di cautela e di prudenza che nell'interesse della propria salute dovrebbe seguire e superando eventuali restrizioni alla partecipazione - prendere parte ad una gara di tiro a segno.

Problema sostanziale è quello che, proprio perché il giudizio espresso dal medico legale Inail non è di totale ripresa della capacità ma è di cessazione della assoluta incapacità, è ben possibile che alla cessazione dell'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, residui uno stato di parziale inabilità temporanea che sia di ostacolo alla ripresa dell'attività lavorativa.

In relazione a queste situazioni, in passato, per garantire tutela fino alla piena reintegrazione della capacità lavorativa, era prevista l'erogazione della indennità anche per la inabilità temporanea parziale.

L'art. 9 quarto comma della legge 17 marzo 1898, n. 80 prevedeva che «*Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità, cominciando dal sesto giorno*».

A sua volta, l'art. 75 del Regolamento esecutivo di cui al r.d. del 25 settembre 1898, n. 411, sanciva che l'inabilità temporanea parziale era quella che diminuiva solo in parte e per un determinato periodo di tempo l'attitudine al lavoro, testo sostanzialmente riprodotto anche nella successiva stesura del Regolamento per l'esecuzione della legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, all'art. 964.

L'istituto della inabilità temporanea parziale sopravvisse per l'agricoltura sino al Decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, ed al successivo Regolamento esecutivo, di cui al Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, nell'art. 104 e per gli infortuni dell'industria sino alla successiva legge 20 marzo 1921, n. 296, ed al Regolamento attuativo approvato con r.d. 29 settembre 1921, n. 1365.

Le motivazioni della soppressione della inabilità temporanea parziale sono state discusse da alcuni Autori dell'epoca.

Agnelli già nel 1905 denunciava che il disposto normativo era, in realtà, da considerarsi pressoché teorico, «*giacché in pratica, ben di rado si verifica il caso di inabilità temporanea parziale, considerandosi sempre le temporanee conseguenze di un infortunio come producenti inabilità assoluta. Nella legge francese la suddivisione dell'inabilità temporanea in parziale ed assoluta era stata decisa dalla camera. Ma il Senato l'abolì, dopo essersi persuaso che la distinzione non aveva portata pratica. È rarissimo infatti il caso d'una inabilità temporanea nella quale l'operaio, lavorando, guadagni un salario minore del normale [...]*».

4 AGNELLI A., *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro*, Società Editrice Librai, Milano, 1905, pagg. 233-234.

Cioffi, invece, criticava siffatta soppressione: «una somma di attività vien certamente sciupata quando, a prescindere dalle possibili pretestazioni, esagerazioni o simulazioni, che sono d'altronde meno frequenti di quel che si crede, l'operaio viene bene spesso anche contro suo desiderio - e ne ho quotidiana pratica - tenuto lontano dal lavoro per poco che questo non possa essere corrisposto nella sua specificità ed interezza»<sup>5</sup>.

Dello stesso avviso Ciampolini secondo cui, «prescindendo da criteri di troppo industriali si sarebbe potuto mantenerla ed anche trarne vantaggio di applicazione»<sup>6</sup>. Per Rameri la ragione dell'esclusione della tutela per i casi di inabilità temporanea parziale doveva rinvenirsi nel fatto che detta inabilità «non fece buona prova negli infortuni industriali [...] e non fu largamente usata nella pratica quotidiana»<sup>7</sup>.

Critico nei confronti dell'istituto della inabilità temporanea parziale Peretti-Griva<sup>8</sup>: «è logico supporre che tale inabilità, trattandosi di un operaio che continua a essere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso il quale ha subito l'infortunio, non determini una riduzione di retribuzione. D'altra parte si è inteso non dar esca alle richieste di indennità in casi relativamente lievi, e, inoltre, costituire in un certo modo l'operaio come assicuratore di sé stesso, di fronte alle meno gravi accidentalità del lavoro, incitandone la vigilanza e la prudenza».

Per Palmieri l'inabilità temporanea parziale si realizzava quando «pur arrecando qualche menomazione all'ordinaria efficienza lavorativa del soggetto - non costituisca un reale impedimento ad esercitare la consueta attività lavorativa»<sup>9</sup>.

Le ragioni dell'esclusione della indennizzabilità della inabilità temporanea parziale vennero spiegate da Borri nel modo seguente: essa «fu giustificata da ragioni di economia generale ed in vista delle spese ingenti che sarebbero richieste dagli accertamenti. Tanto più che per i coloni viventi sul fondo, cui sono addetti, l'invalidità parziale temporanea non costituisce effettivamente un danno, perché essi continuano ad accudire, per quel tanto che possono, ai lavori dell'azienda senza subire una diminuzione di guadagno; e quanto ai salariati, i quali nella varietà dei lavori svolgentesi in una azienda agricola troveranno sempre da impiegare la capacità lavorativa di cui dispongono, a differenza di quanto avviene per gli operai dell'industria, il danno della diminuita mercede non sarà così grave da non essere per qualche tempo sopportato [...] Per gli infortuni industriali l'indennizzabilità della inabilità temporanea parziale, ammessa dall'art. 9 della legge 31 gennaio 1904, venne esclusa dall'art. 9 bis della legge 20 marzo 1921, semplicemente perché - come rilevava la relazione ministeriale sul progetto di legge - "l'esperienza di circa 20 anni ha dimostrato che la disposizione dell'art. 9 al n. 4 non aveva valore pratico, non essendosi

5 CIAMPOLINI A., *La traumatologia del lavoro nei rapporti con la legge*, Pozzi, Roma, 1926, pag. 101.

6 *Idem*.

7 RAMERI S., *Gli infortuni del lavoro in agricoltura. Manuale pratico*, Cecchini, Torino, 1927, pag. 106.

8 PERETTI, GRIVA D.R., *Infortuni del lavoro e malattie professionali nella nuova legislazione, Manuale teorico-pratico*, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino, 1937, pag. 334.

9 PALMIERI V.M., *Medicina legale assicurativa*, Francesco Vallardi, Milano, 1940, pag. 146.

mai verificato il caso di indennizzi per tale titolo»<sup>10</sup>. Dunque, in sostanza, una soppressione *ex non usu*.

Continuava l'Autore ricordando che «nella pratica degli infortuni industriali, per una non ragionata contrarietà sì degli infortunati come degli imprenditori, questa inabilità temporanea parziale di transizione, o di adattamento che dir si voglia, non trova applicazione, perché l'operaio non viene riammesso al lavoro fino alla completa restituito ad integrum della lesione. E sì che, agendo diversamente, vi sarebbe il tornaconto sia dell'operaio, che verrebbe a percepire una paga giornaliera sempre superiore all'indennità corrispostagli dall'assicurazione per l'inabilità temporanea assoluta, sia dell'industria, la quale si avvantaggerebbe della produzione, per quanto limitata, di quell'operaio e del diminuito onere dell'assicurazione conseguente all'economia di lunghi periodi di inabilità temporanea totale [...]».

Ci si potrebbe chiedere, dunque, se rappresenterebbe una soluzione la reintroduzione dell'istituto soppresso che, quantomeno per la sua astratta configurazione, potrebbe, secondo alcuni, consentire di sanare una serie di situazioni che determinavano pressioni e situazioni di conflitto tra portatori di interessi non sempre coincidenti<sup>11</sup>.

In questa prospettiva si osserva che il riconoscimento di un periodo - aggiuntivo o sostitutivo - di inabilità temporanea parziale si potrebbe ipotizzare in tutte le fattispecie in cui non si realizza la totale compromissione della possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, ma si configura soltanto la parziale impossibilità di attendere ad alcune delle proprie mansioni ovvero non per tutta la durata del turno lavorativo.

Ciò potrebbe consentire di limare, in molti casi, elementi di frizione tra il giudizio del medico competente aziendale<sup>12</sup> e quello del medico Inail; giudizio, quest'ultimo, che rispecchierebbe il naturale andamento dinamico della malattia/lesione, fino alla guarigione clinica, con o senza postumi.

Anche nell'ipotizzato contesto, rimane comunque fermo che il giudizio di inabilità temporanea assoluta va espresso non solo quando sono inibite tutte le attivi-

<sup>10</sup> BORRI L., *Trattato di Medicina legale*, Francesco Vallardi, Milano, 1922, Vol I., Sez. I, Cap. VIII, *pagg.* 413-415.

<sup>11</sup> Savino aveva offerto spunti in tal senso allorché aveva affrontato le problematiche sulla valutazione dell'inabilità temporanea assoluta negli sportivi professionisti, per i quali il "lavoro" si esplica, in relazione alla disciplina praticata, in più attività diversificate: «il rispetto del dettato normativo circa il verificarsi del periodo indennizzato di ITA, risulta medico-legalmente soddisfatto, in circostanze diverse dalla sua abituale applicazione. Certamente, tale difficoltà sussiste in quanto il dettato normativo di riferimento (d.p.r. 1124/65) non prevede, contrariamente alle polizze di carattere privatistico, il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) che, probabilmente, soddisferebbe tali requisiti» (SAVINO E., *La tutela assicurativa inail degli sportivi professionisti*, Inail, Roma, 2008: 59).

<sup>12</sup> Il proposto ampliamento dell'attività valutativa svolta dal medico Inail alla stima degli stati di inabilità temporanea parziale potrebbe consentire di armonizzare il giudizio complessivo con quello demandato al medico competente a tenore dell'art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sesto comma, lettera *b*), secondo il quale il medico competente può esprimere un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, alla mansione specifica.

tà del soggetto, ma anche quando la compromissione riguarda la maggior parte delle attività stesse e/o quelle maggiormente qualificanti. Un giudizio di inabilità temporanea parziale non si potrebbe, pertanto, esprimere per il solo fatto che il lavoratore abbia recuperato una minima percentuale della sua attitudine al lavoro specifica, essendo, a tal fine, necessario che, non risultando più compromesse, come sopra detto, la maggior parte delle sue attività e/o quelle che qualificano maggiormente il suo lavoro, residuo, tuttavia, impedimenti temporanei per alcune delle stesse.

L'ipotizzata reintroduzione dell'indennità per inabilità temporanea parziale non offrirebbe, comunque, una esaustiva soluzione della problematica prospettata, soprattutto laddove si consideri che lo stato patologico che giustifica la valutazione della inabilità temporanea parziale ben potrebbe essere ritenuto dal medico competente sufficiente per esprimere giudizio di inidoneità alla mansione specifica.

Per queste ragioni, e non per una pregiudiziale remora a ritornare su un percorso già esplorato, ci si chiede se esistono ancora oggi le cause che ne determinarono all'epoca l'insuccesso e, soprattutto, se l'istituto conservi una sua potenziale efficacia nell'attuale contesto socio-lavorativo, caratterizzato da radicali trasformazioni e da meccanismi di bilanciamento degli interessi contrapposti e dei diversi diritti che vengono in rilievo nel mondo del lavoro, ben più evoluto rispetto alla prima metà del secolo scorso.

Si osserva, innanzi tutto, che l'articolo 9 della legge 17 marzo 1898, n. 80, si innestava in un contesto nel quale ben poche erano le tutele offerte dal contratto di lavoro, sicché l'indennità garantita dall'assicurazione obbligatoria era l'unica fonte di sostentamento certa sulla quale poteva far affidamento il lavoratore infermo per causa di lavoro.

Oggi la situazione è profondamente mutata: basti pensare che la maggior parte dei contratti collettivi di lavoro fa obbligo al datore di lavoro di integrare la differenza tra l'indennità per inabilità temporanea assoluta e la retribuzione. Ma quel che è ancora più rilevante è che vi è stata una radicale evoluzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e circa la predisposizione di garanzie riscontrabili, in particolare, nei compiti che l'ordinamento attribuisce al medico competente e nei connessi obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Si fa riferimento, nel dettaglio, agli artt. 41 ("Sorveglianza sanitaria") e 42 ("Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica") del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Il sopra citato articolo 41, al secondo comma, lett. e)-ter prevede l'obbligatorietà della "*visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione*". Ai sensi del successivo sesto comma, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al secondo comma, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idonei-

tà; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità, anche essa temporanea o permanente.

Ai sensi del successivo articolo 42, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, sesto comma, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Concentrando l'attenzione sul giudizio di idoneità temporanea parziale, che è quello specificamente attinente alla problematica in esame, si ritiene di poter affermare che il datore di lavoro, ai sensi del sopra citato art. 42, è tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente.

Tanto è reso evidente, innanzi tutto, dal dato letterale, posto che la disposizione è formulata in termini precettivi, laddove è scritto, appunto, che il datore di lavoro "attuа" e non già "può attuare".

Né può tralasciarsi di considerare che, quando, invece, il giudizio del medico competente è di inidoneità alla mansione specifica, la seconda parte dell'art. 42 prevede che il datore di lavoro adibisce il lavoratore "ove possibile" a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori.

Lo sopra prospettata interpretazione dell'art. 42, nel senso della obbligatorietà dell'adozione delle misure indicate dal medico competente, in caso di giudizio di idoneità parziale, trova conforto anche nel criterio ermeneutico di natura sistematica. Al riguardo giova, infatti, rammentare che, con riferimento alla fattispecie di inidoneità permanente e, cioè, di disabilità, l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, recepito dal Legislatore con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha introdotto il comma 3-bis nell'articolo 3 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, obbliga il datore di lavoro ad adottare accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità nei luoghi di lavoro<sup>13</sup>.

Non risponderebbe a criteri di razionalità e di equità ritenere che, invece, in caso di disabilità temporanea il datore di lavoro non sia obbligato ad attuare le prescrizioni del medico competente, che altro non sono che "accomodamenti ragionevoli".

D'altronde, l'emanazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, è successiva a quella della predetta normativa comunitaria. Ne discende che l'art. 42 non può che essere interpretato nello stesso senso in cui muovono le norme sopra richiamate, per cui da esso deriva l'applicazione dello stesso principio di obbligo e non di scelta discrezionale e non sindacabile del datore di lavoro.

<sup>13</sup> Per una compiuta disamina del tema si veda LA PECCERELLA L., *Riabilitazione e reinserimento dei lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali*, 2016; 1: 37-44.

Del pari, deve ritenersi che quanto previsto dalla normativa comunitaria per la disabilità permanente (ovverosia gli accomodamenti ragionevoli) possa rientrare nelle prescrizioni e limitazioni che il medico competente può formulare in caso di idoneità parziale temporanea.

Con riguardo ai predetti accomodamenti, la giurisprudenza comunitaria si è pronunciata affermando, tra l'altro, che rientrano nella nozione anche le misure di carattere organizzativo, ivi compreso l'adattamento dell'orario di lavoro.

Ben può accadere, quindi, che le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico competente, e alle quali il datore di lavoro è tenuto a dare attuazione, prevedano una temporanea adibizione del lavoratore alla mansione specifica, con orario ridotto.

Nei casi quale quello sopra esemplificato, la corretta applicazione della normativa vigente determinerebbe un parziale vuoto di tutela qualora il lavoratore, in conseguenza delle limitazioni e prescrizioni individuate dal medico competente e attuate dal datore di lavoro, dovesse subire una riduzione temporanea della retribuzione.

In presenza di una temporanea idoneità con prescrizioni o limitazioni, qualora il lavoratore debba temporaneamente fornire la propria prestazione con limitazioni di orario di lavoro e con conseguente riduzione della retribuzione, sembrerebbe più coerente con l'attuale assetto ordinamentale corrispondere per il predetto periodo un'integrazione salariale che reintegri la retribuzione del lavoratore e non già ripristinare l'indennità per inabilità temporanea parziale, percentualmente ragguagliata a quella della inabilità temporanea assoluta, che potrebbe risultare incongrua per eccesso o per difetto rispetto all'effettiva riduzione di retribuzione conseguente alle limitazioni e prescrizioni indicate dal medico competente e attuate dal datore di lavoro.

Si ritiene, conclusivamente che, *de jure condendo*, sarebbe auspicabile prevedere un'integrazione salariale da parte dell'Inail, provvedimento questo più coerente con il dettato dell'art. 38 Cost., secondo comma, che impone di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore infortunato o tecnopatologico e, dunque, mezzi adeguati al pregiudizio subito per effetto dell'evento lesivo di origine lavorativa.

## RIASSUNTO

Nel presente lavoro gli Autori delineano i criteri da adottare ai fini della formulazione del giudizio medico-legale relativo alla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA). Il giudizio affidato al medico legale dell'Inail è l'accertamento dell'assoluta inabilità e non del pieno recupero della capacità lavorativa. Per cui è ben possibile che alla cessazione dell'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, residui uno stato di parziale inabilità temporanea che sia di ostacolo alla ripresa dell'attività lavorativa. In relazione a queste situa-

zioni, in passato, per garantire tutela fino alla piena reintegrazione della capacità lavorativa, era prevista l'erogazione della indennità anche per la inabilità temporanea parziale. Gli Autori si interrogano su un possibile recupero dell'istituto in discussione a suo tempo soppresso, ipotizzando soluzioni alternative e richiamando la normativa vigente in tema di obblighi del datore di lavoro. In presenza di una temporanea idoneità con prescrizioni o limitazioni, qualora il lavoratore debba temporaneamente fornire la propria prestazione con limitazioni di orario di lavoro e con conseguente riduzione della retribuzione, *de jure condendo*, sembrerebbe più coerente con l'attuale assetto ordinamentale corrispondere per il predetto periodo un'integrazione salariale che reintegri la retribuzione del lavoratore.

## SUMMARY

In this work, the Authors outline the criteria to be adopted for the formulation of the medical-legal judgement relative to the duration of the period of temporary full incapacity (ITA; inabilità temporanea assoluta). The judgement entrusted to the Inail medical legal expert is the verification of full incapacity and not the full recovery of working capacity. Therefore, it is very likely that, when payments of benefits for temporary full incapacity stop, there will still be a situation of temporary partial incapacity that prevents the return to work. With regard to these situations, in the past, in order to guarantee protection until the recovery of full working capacity, benefits were also issued for temporary partial incapacity. The Authors discuss the possible return of the institution in question, which has since been abolished, suggesting possible alternative solutions and recalling the regulations in force on employer obligations. In the presence of temporary eligibility with provisions or limitations, in the event that the worker should be forced to work temporarily with limitations of time and with a consequent reduction in wage, *de iure condendo*, it would seem more consistent with the current legal structure to pay the worker a wage subsidy to cover the shortfall in salary.